Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Slanzi Sabrina

Per delega del Commissario Straordinario dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/7601 del 23 dicembre 2022

ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 712 DEL 09/05/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2023 RELATIVA ALL`ACQUISTO IN CONTO COMPENSAZIONE DI SANGUE, EMOCOMPONENTI E PLASMADERIVATI DA ALTRE STRUTTURE SANITARIE E AL RICONOSCIMENTO ALL`AVIS DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE, SECONDO LE TARIFFE STABILITE DALLA DGR N. X/5235 DEL 31/05/2016 (IMPORTO COMPLESSIVO DI € 910.000,00)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2023 RELATIVA ALL`ACQUISTO IN CONTO COMPENSAZIONE DI SANGUE, EMOCOMPONENTI E PLASMADERIVATI DA ALTRE STRUTTURE SANITARIE E AL RICONOSCIMENTO ALL`AVIS DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE, SECONDO LE TARIFFE STABILITE DALLA DGR N. X/5235 DEL 31/05/2016 (IMPORTO COMPLESSIVO DI € 910.000,00)

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
n. 574 del 26.10.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale di assestamento n. 14896 del 18 ottobre 2022";
n. 708 del 15.12.2022 "Assegnazione del budget per l'anno 2023";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 1813 del 11.01.2023 con il quale il Commissario Straordinario dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
- n. 578 del 13.10.2021 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell`art. 21 del D.lgs. 50/2016, per gli anni 2022/2023, e l'aggiornamento del programma dell'anno 2021 nonché l'avviso di preinformazione inerente le procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell`art. 70 D.lgs 50/2016;
- n. 592 del 31.10.2022 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2023 -2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 338 del 18.3.2022 veniva autorizzata l'acquisizione "in conto compensazione" da altre ASST delle unità di sangue, emocomponenti e di plasmaderivati, nonché l'acquisizione di sangue intero ed emocomponenti ad uso trasfusionale tramite le Associazioni e Federazioni presenti sul territorio, secondo le tariffe fissate con D.G.R. n. X/5235 del 31.5.2016, prevedendo per l'anno 2022 un importo complessivo di € 1.181.160,00;

viste, per l'argomento, le seguenti disposizioni normative:

- il Decreto Legislativo 20.12.2007 n. 261 ad oggetto "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.191 recante Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e relativi decreti attuativi;
- la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/5235 del 31.5.2016, avente ad oggetto "Recepimento degli Accordi Stato-Regione del 20.10.2015 (Rep. Atti 168/CSR) e del 14.4.2016 (Rep. Atti 61/CSR) in ordine alle quote rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue" che stabilisce, tra l'altro, di approvare le tariffe contenute nell'allegato"C – Quote di rimborso uniformi ed omnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue" in vigore dall'1.1.2017, Allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. XI-6328 del 2.5.2022, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (rep. atti n. 90/csr) in ordine all'aggiornamento delle tariffe di cessione delle unita' di sangue degli emocomponenti e degli emoderivati" che stabilisce, tra l'altro, di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) e di approvare le tariffe ivi contenute relative alla cessione del sangue e degli emocomponenti tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province Autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione, Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

rilevata la necessità di garantire anche per l'anno 2023 gli approvvigionamenti di sangue, emocomponenti e plasmaderivati mediante il ricorso al "conto compensazione" qualora il fabbisogno aziendale risultasse superiore rispetto a quanto garantito dalla raccolta interna all'Azienda, nonché la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale tramite le Associazioni e Federazioni presenti sul territorio;

considerato che attualmente l'unico soggetto con cui questa ASST può convenzionarsi secondo quanto previsto dall'art. 6 Legge n. 219 del 21.10.2005, per attività a supporto dell'attività trasfusionale, in quanto soggetto inserito nel contesto organizzativo aziendale, è AVIS-Associazione Volontari Italiani Sangue;

preso atto dello schema di "convenzione struttura trasfusionale pubblica e associazioni", Allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 14/4/2016, per la formalizzazione dei rapporti convenzionali con le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue, attualmente ancora in vigore in mancanza della prevista revisione e aggiornamento di cui all'Accordo Stato-Regioni 8.7.2021;

valutato di prevedere per le attività sotto precisate, i seguenti importi::

- € 250.000,00 per l'acquisizione "in conto compensazione" di plasmaderivati;
- € 10.000,00 per l'acquisizione "in conto compensazione" da altre Strutture sanitarie delle unità di sangue ed emocomponenti e di plasmaderivati necessari a soddisfare, in caso di indisponibilità interna, i fabbisogni delle diverse strutture;

- € 650.000,00 per il riconoscimento dell'attività associativa di raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, in considerazione delle unità di emocomponenti raccolte ad uso trasfusionale;

ritenuto, pertanto, di:

- autorizzare dall'1.1.2023 sino al 31.12.2023, secondo le tariffe fissate con D.G.R. n. X/5235 del 31.5.2016 e D.G.R. n. XI-6328 del 2.5.2022, citate in premessa (Allegato 1 e Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale):
  - l'acquisizione "in conto compensazione" di plasmaderivati, per un importo complessivo di € 250.000,00;
  - l'acquisizione "in conto compensazione" da altre Strutture sanitarie delle unità di sangue ed emocomponenti e di plasmaderivati necessari a soddisfare, in caso di indisponibilità interna, i fabbisogni delle diverse strutture, per un importo complessivo di € 10.000,00;
  - l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale da parte delle Associazioni e delle Federazioni presenti sul territorio, stimato tenendo in considerazione le unità di emocomponenti raccolte ad uso trasfusionale nel 2022, per un importo complessivo di € 650.000,00, sottoscrivendo apposita convenzione secondo lo schema predisposto da AREU-Azienda Regionale Emergenza Urgenza Allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto, altresì, di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, il Dott. Adelio Cangemi, Dirigente Biologo della S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui al rapporto contrattuale derivato dalla presente determina di affidamento, è effettuata dal Direttore/responsabile della Struttura/Servizio interessato, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell' ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente determinazione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.";

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare dall'1.1.2023 sino al 31.12.2023, secondo le tariffe fissate con D.G.R. n. X/5235 del 31.5.2016 e D.G.R. n. XI-6328 del 2.5.2022, citate in premessa (Allegato 1 e Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale):

- l'acquisizione "in conto compensazione" di plasmaderivati, per un importo complessivo di € 250.000,00;
- l'acquisizione "in conto compensazione" da altre Strutture sanitarie delle unità di sangue ed emocomponenti e di plasmaderivati necessari a soddisfare, in caso di indisponibilità interna, i fabbisogni delle diverse strutture, per un importo complessivo di € 10.000,00;
- l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale da parte delle Associazioni e delle Federazioni presenti sul territorio, stimato tenendo in considerazione le unità di emocomponenti raccolte ad uso trasfusionale nel 2022, per un importo complessivo di € 650.000,00, sottoscrivendo apposita convenzione secondo lo schema predisposto da AREU-Azienda Regionale Emergenza Urgenza Allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti;

3. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Adelio Cangemi, Dirigente Biologo della S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 910.000,00 siano imputati ai seguenti conti del Bilancio d'esercizio 2023:

Conto	Descrizione	Importo
4101270301	Emoderivati di produzione regionale - Farmacia	€ 250.000,00
4101290000	Sangue ed emocomponenti da pubblico	€ 10.000,00
4104150000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 650.000,00

5. di provvedere agli adempimenti consequenziali;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 240 DEL 13/02/2023

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2023 RELATIVA ALL`ACQUISTO IN CONTO COMPENSAZIONE DI SANGUE, EMOCOMPONENTI E PLASMADERIVATI DA ALTRE STRUTTURE SANITARIE E AL RICONOSCIMENTO ALL`AVIS DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE, SECONDO LE TARIFFE STABILITE DALLA DGR N. X/5235 DEL 31/05/2016 (IMPORTO COMPLESSIVO DI € 910.000,00)

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2023	4101270301	3000	250.000
2023	4101290000	1000	10.000
2023	4104150000	1250	650.000

Altro:

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5235 Seduta del 31/05/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI STATO-REGIONE DEL 20/10/2015 (REP. ATTI 168/CSR) E DEL 14/04/2016 (REP. ATTI 61/CSR) IN ORDINE ALLE TARIFFE DI CESSIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E DEGLI EMODERIVATI E ALLE QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Mauro Agnello

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- la legge 21/10/2005, n. 219 *"Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati"* e s.m.i, la quale, tra gli altri:
  - ➢ sancisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro Nazionale Sangue (CNS), il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale e le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra regioni, secondo principi funzionali a garantire un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale;
  - ➢ detta disposizioni riguardanti le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue che concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue;
  - ➢ stabilisce che, attraverso lo strumento dell'Accordo Stato/Regioni, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Ministro della Salute del 18/04/2007 *"Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue"*;
- il Decreto Legislativo 20/12/2007, n. 261 *"Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"*;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20/03/2008 (Rep. Atti n. 115/CSR) recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- la legge 5/05/2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo*

fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione ed il successivo Decreto Legislativo 6/05/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";

- il Decreto del Ministro della Salute dell'8/02/2013, "*Modifiche al Decreto 12 aprile 2012, «Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e dei suoi prodotti», in attuazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228";*
- il Decreto del Ministero della Salute del 5/12/2014, "*Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale";*
- il Decreto del Ministro della Salute del 2/11/2015 "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*" che ha ridefinito i requisiti tecnici specifici per:
  - ➢ lo svolgimento delle attività trasfusionali a garanzia di elevati livelli di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti;
  - ➢ l'erogazione delle prestazioni di medicina trasfusionale a garanzia di omogeneità su tutto il territorio nazionale;
  - ➢ e in particolare, all'articolo 20, definisce, per l'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, la rispondenza a criteri di appropriatezza stabiliti in base a consolidate evidenze scientifiche;
- il documento della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) "*Raccomandazioni SIMTI sugli emocomponenti per uso non trasfusionale*" (1^ edizione, maggio 2012) e la recente letteratura scientifica in materia, che sottolineano la necessità di uno stretto monitoraggio sull'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, affinché gli stessi siano utilizzati nell'ambito di protocolli terapeutici appropriati, stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche consolidate e disponibili;

VISTE:

- la legge regionale 8/02/2005, n. 5 "*V piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005-2009*" e, in particolare:
  - ➢ l'art. 18, comma 1, lettera b), che, in merito alla gestione economico-

finanziaria del sistema sangue regionale, al fine di raggiungere i livelli di standardizzazione della qualità operativa e ottimizzare l'impiego delle risorse, prevede il finanziamento delle attività tariffabili secondo la programmazione regionale e in riferimento allo specifico tariffario nazionale o regionale;

- ➢ l'art. 2 il quale afferma che la Regione riconosce il ruolo fondamentale delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che possono organizzare e gestire singolarmente o in forma aggregata unità di raccolta, fisse e mobili, al fine di soddisfare le esigenze legate alla programmazione regionale;
- ➢ stabilisce che le attività di cui all'art. 2, sono regolate da apposita convenzione tra le Strutture sanitarie, sede di Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) e le Associazioni e Federazioni dei donatori;

- la legge regionale n. 23/2015 "*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)*" che, all'articolo 16, dispone che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU (attivata con d.g.r. n. VII/6994 del 2/4/2008) garantisca su tutto il territorio regionale il coordinamento delle attività trasfusionali e il coordinamento dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione regionale:

- "*Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura*"- approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28/8/2010;
- "*Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014*"- approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17/11/2010 la cui validità è stata prorogata dalla d.g.r. n. X/2989 del 23/12/2014 fino all'approvazione di un nuovo Piano;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. VII/15690 del 18/12/2003 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 24/07/2003 sul documento "*Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici*";
- la d.g.r. n. VIII/1732 del 18/01/2006 che estende lo screening NAT (Nucleic Acid Amplification Testing) alla ricerca dei componenti virali relativi ad HIV-

RNA e HBV-DNA e conferma i contenuti delle tariffe di cessione del sangue e degli emocomponenti, di cui alla d.g.r. n. VII/15690/2003, ad eccezione dell'incentivo da riconoscere al personale del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) a condizione che sia raccolto il 2% in più delle sacche e/o emocomponenti da aferesi raccolti l'anno precedente;

- la d.g.r. n. VIII/3336 del 17/10/2006 che introduce nuovi plasmaderivati con le relative tariffe e converte in euro le tariffe per la cessione dei plasmaderivati ottenuti dalla lavorazione del plasma prodotto nelle Strutture trasfusionali regionali;
- la d.g.r. n. IX/3465 del 16/05/2012 che recepisce, tra gli altri, l'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010 sul documento relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica del 16/12/2010;
- la d.g.r. n. IX/3825 del 25/07/2012 che:
  - ➢ recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 13/10/2011 sul documento *"Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali"* (Rep. Atti n. 206/CSR);
  - ➢ approva il documento regionale *"Il Sistema trasfusionale regionale: aggiornamento dei ruoli e delle funzioni delle strutture che vi afferiscono in coerenza con quanto definito dalle indicazioni nazionali e dalle direttive comunitarie"*;
- la d.g.r. n. X/611 del 6/9/2013 che definisce le linee guida e il percorso attuativo per il programma di riorganizzazione/efficientamento dell'intero sistema trasfusionale regionale in un'ottica di razionalizzazione delle attività e delle relative risorse, al fine di garantire il presidio dei livelli di autosufficienza e sicurezza raggiunti;
- la d.g.r. n. X/1632 del 4/04/2014 che conferma il modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, di cui alla d.g.r. n. X/611/2013, articolato in modo da prevedere da una parte, la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti, e, dall'altra, il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di medicina trasfusionale;

RICHIAMATO, inoltre, il provvedimento annuale di gestione del servizio socio

sanitario regionale per l'esercizio 2016 - adottato con d.g.r. n. X/4702 del 29/12/2015 - che prevede il successivo recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20/10/2015 concernente le "*Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, della legge 21 ottobre 2005 n. 219*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

RITENUTO di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20/10/2015 (Rep. Atti n. 168/CSR) e di approvare le tariffe ivi contenute riportate nei seguenti Allegati, parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato A) – "*Prezzo unitario di cessione degli emocomponenti (tra Strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome) e annesse lavorazioni*";
- Allegato B) – "*Prezzo unitario di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione/conto lavorazione*";

STABILITO che nell'Allegato A):

- sono definite le tariffe di cessione anche per gli emocomponenti introdotti *ex-novo* in base alle evidenze scientifiche e all'evoluzione tecnico-scientifica del settore trasfusionale;
- le tariffe degli emocomponenti sono comprensive degli esami di qualificazione biologica, tra cui gli esami effettuati con metodologia NAT (Nucleic Acid Amplification Test);

PRECISATO, in particolare, che l'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168/CSR di cui trattasi, dispone che:

- gli emocomponenti devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- le tariffe individuate e riportate negli Allegati A) e B) del presente provvedimento, sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per le

cessioni tra Regioni e Province autonome;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168/CSR, l'applicazione delle tariffe - di cui agli Allegati A) e B) del presente provvedimento - decorre dal 1° luglio 2016;

RITENUTO di confermare che – come già indicato nella nota del Direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS) del 18/12/2009 (prot. n. 001388) e già ratificato dall'Accordo del 20/10/2015 n. 168/CSR - dal 1° gennaio 2010 gli scambi interregionali degli emocomponenti vengono gestiti con il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria attraverso il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA);

STABILITO altresì di confermare, che, ai fini della gestione economico-finanziaria, gli scambi interregionali dei medicinali derivati da plasma nazionale sono gestiti attraverso il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, nello stesso modo in cui vengono già gestiti gli scambi interregionali degli emocomponenti, avvalendosi del SISTRA;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14/4/2016 concernente la "*Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Provincie Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue*" (Rep. Atti n. 61/CSR) che approva:

- lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per disciplinare le attività di gestione associativa e le attività di gestione dell'unità di raccolta svolte dalle Associazioni/Federazioni;
- le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive per le attività associative e le attività di raccolta svolte dalle Associazioni/Federazioni;

RITENUTO di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e di approvare le quote di rimborso economico ivi contenute e riportate nell'Allegato C) "*Quote di rimborso uniformi ed omnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue*" – parte integrante del presente provvedimento;

EVIDENZIATO, in particolare, che l'Accordo Stato-Regioni del 14/4/2016 n. 61/CSR di cui trattasi, dispone che:

- le attività associative e le attività di raccolta siano svolte dalle Associazioni/Federazioni di donatori di sangue, i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal DM 18/04/2007 sopra citato, attraverso il coordinamento della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC);
- le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Strutture sanitarie, stipulino le convezioni con le relative tariffe di rimborso che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017;

STABILITO che:

- le convenzioni con le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue che scadono prima della data del 1° gennaio 2017, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni di cui all'Accordo del 14/4/2016 n. 61/CSR;
- alle convenzioni così prorogate, si applica il regime tariffario previsto dalla d.g.r. n. VII/15690 del 18/12/2003;

STABILITO che le quote di rimborso per le attività di raccolta si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue utilizzando il materiale di consumo fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento;

ATTESO che la vigenza degli Accordi Stato-Regioni recepiti con il presente provvedimento, decorre:

- per l'Accordo del 20/10/2015 n. 168/CSR - dal 1/7/2016,
- per l'Accordo del 14/4/2016 i n. 61/CSR - dal 1/1/2017;

RITENUTO, pertanto di specificare che nelle more della piena decorrenza degli effetti degli Accordi Stato-Regioni, di cui trattasi, rimangono in vigore le disposizioni della d.g.r. n. VII/15690/2003 che ineriscono agli stessi contenuti trattati dai rispettivi Accordi e che, comunque a far tempo dalla data del 1/01/2017, l'intera delibera n. VII/15690/2003 si ritiene revocata in toto e sostituita con le disposizioni del presente provvedimento;

RITENUTO di revocare, per effetto del recepimento dell'Accordo del 20/10/2015 n. 168/CSR a far tempo dal 1/7/2016: il punto 3) della d.g.r. n. VIII/3336/2006, la cui tabella è aggiornata dall'Allegato B) al presente provvedimento;

RITENUTO in merito ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168/CSR e agli _Allegati A) e B) al presente provvedimento, di dare mandato ad AREU/Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali:

- di effettuare il monitoraggio degli scambi interregionali e intraregionali degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nell'ambito del sistema informativo SISTRA;
- di effettuare uno stretto monitoraggio sull'utilizzo degli emocomponenti per uso non trasfusionale, verificando che tutti gli ambiti di applicazione clinica siano coerenti ai criteri di appropriatezza indicati dalle evidenze scientifiche disponibili;

RITENUTO in merito ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 14/4/2016 n. 61/CSR e all'Allegato C) al presente provvedimento, di dare mandato ad AREU/SRC, al fine di garantire uniformità di applicazione su tutto il territorio regionale:

- di definire, con le Strutture sanitarie sedi di Servizi trasfusionali e con le Associazioni/ Federazioni di donatori volontari di sangue, il materiale di consumo da fornire ai fini dell'attività di raccolta svolta dalle stesse Associazioni/Federazioni;
- di definire, in base all'articolato dello schema-tipo di convenzione di cui all'Accordo, un modello di convezione da fornire alle Strutture sanitarie sedi di Servizi trasfusionali per la formalizzazione dei rapporti convenzionali con le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue;
- di monitorare la stipula delle convenzioni tra le Strutture sanitarie sedi di Servizi trasfusionali e le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e di conservare copia della documentazione relativa a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

VALUTATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20/10/2015 (Rep. Atti n. 168/CSR) e di approvare le tariffe ivi contenute riportate nei seguenti Allegati, parti integranti del presente provvedimento:
   - Allegato A) – "*Prezzo unitario di cessione degli emocomponenti (tra Strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome) e annesse lavorazioni*";
   - Allegato B) – "*Prezzo unitario di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione/conto lavorazione*";

2) di stabilire che nell'Allegato A):
   - sono definite le tariffe di cessione anche per gli emocomponenti introdotti ex-novo in base alle evidenze scientifiche e all'evoluzione tecnico-scientifica del settore trasfusionale;
   - le tariffe degli emocomponenti sono comprensive degli esami di qualificazione biologica, tra cui gli esami effettuati con metodologia NAT (Nucleic Acid Amplification Test);

3) di precisare, in particolare, che l'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168/CSR dispone che:
   - gli emocomponenti devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza disposti dalla normativa vigente;
   - le tariffe individuate e riportate negli Allegati A) e B) del presente provvedimento, sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per le cessioni tra Regioni e Province autonome;

4) di dare atto che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168/CSR, l'applicazione delle tariffe - di cui agli Allegati A) e B) del presente provvedimento - decorre dal 1° luglio 2016;

5) di confermare che – come già indicato nella nota del Direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS) del 18/12/2009 (prot. n. 001388) e già ratificato dall'Accordo del 20/10/2015 n. 168/CSR - dal 1° gennaio 2010 gli scambi interregionali degli emocomponenti vengono gestiti con il meccanismo della

compensazione interregionale della mobilità sanitaria attraverso il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA);

6) di stabilire che, ai fini della gestione economico-finanziaria, gli scambi interregionali dei medicinali derivati da plasma nazionale sono gestiti attraverso il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, nello stesso modo in cui vengono già gestiti gli scambi interregionali degli emocomponenti, avvalendosi del SISTRA;

7) di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e di approvare le quote di rimborso economico ivi contenute e riportate nell'Allegato C) "*Quote di rimborso uniformi ed omnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue*" - parte integrante del presente provvedimento;

8) di evidenziare, in particolare, che l'Accordo Stato-Regioni del 14/4/2016 n. 61/CSR di cui trattasi, dispone che:
   - le attività associative e le attività di raccolta siano svolte dalle Associazioni/Federazioni di donatori di sangue, i cui statuti corrispondano alle finalità previste dal DM 18/04/2007 sopra citato, attraverso il coordinamento della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC);
   - le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Strutture sanitarie, stipulino le convezioni con le relative tariffe di rimborso che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017;

9) di stabilire che:
   - le convenzioni con le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue che scadono prima della data del 1° gennaio 2017, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni di cui all'Accordo del 14/4/2016 n. 61/CSR;
   - alle convenzioni così prorogate, si applica il regime tariffario previsto dalla d.g.r. n. VII/15690 del 18/12/2003;

10) di stabilire che le quote di rimborso per le attività di raccolta si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue

utilizzando il materiale di consumo fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento;

11) di stabilire che nelle more della piena decorrenza degli effetti degli Accordi Stato-Regioni, di cui trattasi, rimangono in vigore le disposizioni della d.g.r. n. VII/15690/2003 che ineriscono agli stessi contenuti trattati dai rispettivi Accordi e che, comunque a far tempo dalla data dell'1/01/2017, l'intera delibera n. VII/15690/2003 si ritiene revocata in toto e sostituita con le disposizioni del presente provvedimento;

12) di revocare, per effetto del recepimento dell'Accordo del 20/10/2015 n. 168/CSR a far tempo dall'1/7/2016, il punto 3) della d.g.r. n. VIII/3336/2006, la cui tabella è aggiornata dall'Allegato B) del presente provvedimento;

13) di dare mandato ad AREU/Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, in merito ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168/CSR e agli Allegati A) e B) al presente provvedimento:
    - di effettuare il monitoraggio degli scambi interregionali e intraregionali degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nell'ambito del sistema informativo SISTRA;
    - di effettuare uno stretto monitoraggio sull'utilizzo degli emocomponenti per uso non trasfusionale, verificando che tutti gli ambiti di applicazione clinica siano coerenti ai criteri di appropriatezza indicati dalle evidenze scientifiche disponibili;

14) di dare mandato ad AREU/SRC, in merito ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 14/4/2016 n. 61/CSR e dell'Allegato C) al presente provvedimento e al fine di garantire uniformità di applicazione su tutto il territorio regionale:
    - di definire, con le Strutture sanitarie sedi di Servizi trasfusionali e con le Associazioni/ Federazioni di donatori volontari di sangue, il materiale di consumo da fornire ai fini dell'attività di raccolta svolta dalle stesse Associazioni/Federazioni;
    - di definire, in base all'articolato dello schema-tipo di convenzione di cui all'Accordo, un modello di convezione da fornire alle Strutture sanitarie sedi di Servizi trasfusionali per la formalizzazione dei rapporti convenzionali con le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue;

- di monitorare la stipula delle convenzioni tra le Strutture sanitarie sedi di Servizi trasfusionali e le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e di conservare copia della documentazione relativa a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A)

PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEGLI EMOCOMPONENTI (TRA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE E TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME) E ANNESSE LAVORAZIONI

Emocomponenti (unità) (comprensivo di esami di qualificazione biologica)	**Tariffa (€)**
EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE	
Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva	136,00
Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	181,00
Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	187,00
Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	21,00
Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili, da frazionamento del sangue intero	21,00
Plasma fresco congelato entro 72 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine non labili, da frazionamento del sangue intero	17,00
Plasma da aferesi	172,00
Plasma da prelievo multicomponente	54,00
Singola unità di buffy-coat	7,00
Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	19,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale	97,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	207,00
Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256,00
Concentrato granulocitario da aferesi	547,00
Linfociti da aferesi	478,00
Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)	668,00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000,00
Crioprecipitato	75,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74,00

EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE	
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo §	122,00
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§	164,00
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	416,00
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§	458,00
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato- autologo§	238,00
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico§	164,00
Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21,00
Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88,00
Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	126,00
Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169,00
Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo	510,00
Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato-allogenico	549,00
Collirio da siero autologo#	152,00
Concentrato piastrinico collirio	202,00
§ *la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento* # *tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento*	
LAVORAZIONI	**Tariffa (€)**
Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20,00
Leucodeplezione mediante filtrazione non in linea post-storage (in vigore fino al 28/12/2016, fatte salve successive disposizioni normative)	21,00 (EC) 32,00 (Piastrine)
Leucodeplezione mediante filtrazione non in linea al letto del paziente (in vigore fino al 28/12/2016, fatte salve successive disposizioni normative)	16,00 (EC) 23,00 (Piastrine)
Lavaggio cellule manuale	27,00
Lavaggio cellule con separatore	92,00
Irradiazione	19,00
Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Procedura completa congelamento/scongelamento cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)	148,00
Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60,00
Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60,00

ALLEGATO B)

PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEI MEDICINALI PLASMADERIVATI PRODOTTI DA PLASMA NAZIONALE IN CONVENZIONE/CONTO LAVORAZIONE.

Prodotto (unità di misura)	Tariffa (€) per grammo/UI
Albumina (grammi)	1,90
Immunoglobulina polivalente (grammi)	35,00
Fattore VIII (UI)	0,23
Fattore IX (UI)	0,23
Complesso protrombinico (UI)	0,24
Antitrombina (UI)	0,225

ALLEGATO C)

QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED OMNICOMPRENSIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE.

Attività	Euro
Rimborsi per le attività associative (A)	
Donazione di sangue intero	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent	24,75
Rimborsi per le attività di raccolta*(B)	
Raccolta di sangue intero	39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponent	46,00
Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta (A+B)	
Sangue intero	61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponent	70,75

*Si conferma che, per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale di consumo fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento. (Il materiale di consumo comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione, come definito dall'Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016).

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6328 Seduta del 02/05/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto:
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 GIUGNO 2021 (REP. ATTI N. 90/CSR) IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DI CESSIONE DELLE UNITA' DI SANGUE DEGLI EMOCOMPONENTI E DEGLI EMODERIVATI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Matteo Corradin

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 "*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*" e s.m.i, la quale, tra gli altri, sancisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro Nazionale Sangue (CNS), il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale e le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra regioni, secondo principi funzionali a garantire un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale;

RICHIAMATA tutta la legislazione successiva e tutti gli Accordi tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività trasfusionale;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*" e s.m.i. e in particolare l'art. 16, il quale stabilisce che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) tra gli altri compiti, garantisce su tutto il territorio regionale il coordinamento delle attività trasfusionali e dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

RICHIAMATE:

- la DGR n. X/1632 del 4 aprile 2014 che conferma il modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, di cui alla DGR n. X/611/2013, articolato in modo da prevedere da una parte, la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti, e, dall'altra, il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di medicina trasfusionale;
- la DGR n. X/5235 del 31 maggio 2016 che recepisce gli Accordi Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR) e del 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR) in ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli emoderivati e alle quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
- la DGR n. X/5954 del 27 dicembre 2016 (Regole di gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 2017) che definisce il valore unitario standard delle unità di sangue intero da sottoporre a lavorazione e validazione presso i Centri di Lavorazione Validazione (CLV);
- la DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 (Regole di gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 2018) che definisce l'integrazione tariffaria

relativamente agli esami obbligatori e di qualificazione biologica effettuati dai CLV sulle unità di emocomponenti raccolte mediante aferesi, ai fini di una corretta gestione dei rapporti economici aziendali tra le Strutture Sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali e dei CLV;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) concernente "*Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep.Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province Autonome delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotto in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra regioni*";

RITENUTO di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) e di approvare le tariffe ivi contenute relative alla cessione del sangue e degli emocomponenti tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province Autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione), come riportati negli Allegati 1e 2 dell'Accordo stesso;

PRECISATO, in particolare, che l'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) di cui trattasi, dispone che:

- gli emocomponenti devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- le tariffe individuate sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province Autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate;

STABILITO che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) l'applicazione delle tariffe ivi contenute decorre dal 1° gennaio 2022;

DATO ATTO che AREU con nota del 14 febbraio 2022 indirizzata alle ASST/IRCCS, ai Responsabili dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE) e ai Responsabili dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), informava che, nelle more del perfezionamento del provvedimento regionale per il recepimento delll'Accordo Stato Regioni del 17 giugno 2021 in argomento, le nuove tariffe nazionali sono utilizzate nelle rendicontazioni per tutti i medicinali plasmaderivati distribuiti dalla AREU/Struttura Regionale di Coordinamento dal 1°

gennaio 2022, ai fini della compensazione intra ed extra-regionale;

STABILITO che, ai fini della gestione economico-finanziaria, gli scambi interregionali degli emocomponenti e dei medicinali derivati da plasma nazionale sono gestiti secondo la vigente normativa;

RITENUTO di dare mandato ad AREU/SRC - Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali:

- di effettuare il monitoraggio degli scambi interregionali e intraregionali degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, secondo la vigente normativa;
- di provvedere alla rendicontazione periodica delle compensazioni nei confronti di Regione e delle Aziende Sanitarie che utilizzano gli emocomponenti e i medicinali plasma derivati;
- di definire l'eventuale revisione delle tariffe regionali per le unità di emocomponenti raccolte e sottoposte a lavorazione e qualificazione biologica, ai fini di una corretta gestione dei rapporti economici aziendali tra le Strutture Sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali (SIMT) e dei CLV;
- di effettuare il monitoraggio sull'utilizzo degli emocomponenti per uso non trasfusionale, verificando che tutti gli ambiti di applicazione clinica siano coerenti ai criteri di appropriatezza indicati dalle evidenze scientifiche disponibili;

VISTA la L.R. n. 20/2008 "*Testo unico delle Leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale*", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VALUTATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) e di approvare le tariffe ivi contenute relative alla cessione del sangue e degli emocomponenti tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province Autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto

lavorazione), come riportati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo stesso;

2. di precisare che l'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) di cui trattasi, dispone che:
   - gli emocomponenti devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente;
   - le tariffe individuate sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province Autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate;

3. di stabilire che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti 90/CSR) l'applicazione delle tariffe ivi contenute decorre dal 1° gennaio 2022;

4. di stabilire che, ai fini della gestione economico-finanziaria, gli scambi interregionali degli emocomponenti e dei medicinali derivati da plasma nazionale sono gestiti secondo la vigente normativa;

5. di dare mandato ad AREU/SRC - Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali:
   - di effettuare il monitoraggio degli scambi interregionali e intraregionali degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, secondo la vigente normativa;
   - di provvedere alla rendicontazione periodica delle compensazioni nei confronti di Regione e delle Aziende Sanitarie che utilizzano gli emocomponenti e i medicinali plasma derivati;
   - di definire l'eventuale revisione delle tariffe regionali per le unità di emocomponenti raccolte e sottoposte a lavorazione e qualificazione biologica, ai fini di una corretta gestione dei rapporti economici aziendali tra le Strutture Sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali (SIMT) e dei Centri di Lavorazione Validazione (CLV);
   - di effettuare il monitoraggio sull'utilizzo degli emocomponenti per uso non trasfusionale, verificando che tutti gli ambiti di applicazione clinica siano coerenti ai criteri di appropriatezza indicati dalle evidenze scientifiche disponibili;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 83 Seduta del 07/05/2018

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONE DEL 25/05/2017 (REP. ATTI 85/CSR) CONCERNENTE LO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI SANGUE E SUOI PRODOTTI E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Dirigente Aldo Bellini

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante

VISTA la legge 21/10/2005, n. 219*"Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati"* e s.m.i che:

- detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
- stabilisce che le attività trasfusionali rientrano nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria;
- afferma che il sangue umano non è fonte di profitto e prevede che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, non sono addebitabili al ricevente compresa la partecipazione alla spesa sanitaria;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 09/11/2007, n. 207 *"Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";*
- il Decreto Legislativo 09/11/2007, n. 208 *"Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";*
- il Decreto Legislativo 20/12/2007, n. 261 *"Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";*
- il Decreto del Ministro della Salute del 02/11/2015 *"Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";*

VISTA la legge regionale 30/12/2009, n. 33, così come modificata:

- dalla legge regionale 11/08/2015, n. 23 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)"* e in particolare l'art. 16 il quale stabilisce che l'Azienda

Regionale dell'Emergenza-Urgenza (AREU) fra gli altri compiti, garantisce su tutto il territorio regionale il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

- dalla legge regionale 03/03/2017 n. 6, *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"* che abroga la legge regionale n. 5/2005 *"V° piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005-2009"* e introduce l'articolo 45 che definisce il Sistema trasfusionale regionale;

RICHIAMATO il *"Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014"* - approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17/11/2010 la cui validità è stata prorogata dalla d.g.r. n. X/2989 del 23/12/2014 fino all'approvazione di un nuovo Piano;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. IX/3465 del 16/05/2012 che recepisce, tra gli altri, l'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010 sul documento relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;
- la d.g.r. n. IX/3825 del 25/07/2012 che:
  - ➢ recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 13/10/2011 sul documento *"Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali"* (Rep. Atti n. 206/CSR);
  - ➢ approva il documento regionale *"Il Sistema trasfusionale regionale: aggiornamento dei ruoli e delle funzioni delle strutture che vi afferiscono in coerenza con quanto definito dalle indicazioni nazionali e dalle direttive comunitarie"*;
- la d.g.r. n. IX/4612 del 28/12/2012 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 sul documento recante *"Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti"*;
- la d.g.r. n. X/611 del 06/09/2013 che definisce le linee guida e il percorso attuativo per il programma di riorganizzazione/efficientamento dell'intero sistema trasfusionale regionale in un'ottica di razionalizzazione delle attività e delle relative risorse, al fine di garantire il presidio dei livelli di autosufficienza e sicurezza raggiunti;

- la d.g.r. n. X/1632 del 04/04/2014 che conferma il modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, di cui alla d.g.r. n. X/611/2013, articolato in modo da prevedere da una parte, la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti in 9 Centri regionali (CLV) e, dall'altra, il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di medicina trasfusionale;
- la d.g.r. n. X/3993 del 04/08/2015 la quale precisa che la determinazione del gruppo sanguigno, nell'ambito delle attività di donazione e di trasfusione di sangue ed emocomponenti, rientra tra le competenze specifiche dei servizi trasfusionali, garanti della sicurezza immunologica della trasfusione al fine della prevenzione dell'errore da incompatibilità AB0;
- la d.g.r. n. X/5235 del 31/05/2016 che recepisce gli Accordi Stato-Regioni del 20/10/2015 n. 168 e del 14/04/2016 n. 61, in ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli emoderivati e alle quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della Sanità del 01/09/1995 *"Disciplina dei rapporti tra le Strutture pubbliche provviste di Servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca"* ed in particolare l'allegato 1 *"Schema-tipo di convenzione per il servizio di medicina trasfusionale"* con il quale venivano regolate le attività trasfusionali svolte dalla Struttura Trasfusionale pubblica territorialmente competente a favore delle strutture sanitarie private;

RICHIAMATO il Decreto DG Sanità (ora Welfare) n. 11685 del 20/10/2006 che in base a quanto definito dal DM Sanità del 01/09/1995 sopra richiamato, approva lo schema-tipo di convenzione per disciplinare i rapporti inerenti i servizi di medicina trasfusionale tra la struttura sanitaria sede di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) e la struttura di ricovero e cura privata, accreditata o non-accreditata, dotata di frigoemoteca;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/05/2017 (Rep. Atti n. 85/CSR) concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

DATO ATTO che l'Accordo in questione aggiorna e adegua la disciplina prevista dal Decreto del Ministro della Sanità del 01/09/1995 al mutato quadro normativo intervenuto a seguito dell'emanazione di norme nazionali e di derivazione europea nel settore della medicina trasfusionale;

RITENUTO di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/05/2017 (Rep. Atti n. 85/CSR);

RITENUTO di approvare lo schema tipo di convenzione - di cui all'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento - da utilizzare per la stipula delle nuove convenzioni o il rinnovo delle convenzioni già in essere tra le strutture sanitarie pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

STABILITO che lo schema tipo di convenzione, di cui al Decreto DG Sanità (ora Welfare) n. 11685 del 20/10/2006 sopra richiamato, si intende superato dal nuovo schema tipo di convenzione di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che l'Accordo in questione stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche sede di servizio trasfusionale, oltre alla fornitura di sangue ed emocomponenti, devono anche garantire alcune specifiche attività di medicina trasfusionale;

DATO ATTO che AREU, nella sua funzione di Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, ha svolto una ricognizione sulle attività che normalmente vengono erogate dalle strutture sanitarie pubbliche sede di servizio trasfusionale per la gestione del sangue ed emocomponenti forniti ad una Struttura pubblica o privata priva di servizio trasfusionale;

RITENUTO, a seguito di tale ricognizione ed analisi dei costi, di prevedere per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, l'aggiunta di una quota forfettaria pari a Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti;

STABILITO che le attività di medicina trasfusionale di cui trattasi, sono elencate ed accompagnate dalla valorizzazione economica nella Tabella di cui all'Allegato 2), parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che le strutture sanitarie dovranno addebitare all'Azienda sanitaria di residenza del paziente, i costi del solo emocomponente esclusivamente per quei pazienti ricoverati in regime di solvenza, in quanto i costi degli emocomponenti sono già ricompresi nelle tariffe DRG (Diagnosis Related Group) e nei flussi economici delle strutture accreditate;

STABILITO di dare mandato ad AREU di accompagnare e monitorare il percorso di attuazione sul territorio regionale dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/05/2017 (Rep. Atti n. 85/CSR) attraverso il rinnovo delle convenzioni tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, alle condizioni tariffarie definite dal presente provvedimento;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.;

VALUTATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/05/2017 (Rep. Atti n. 85/CSR);

2) di approvare lo schema tipo di convenzione - di cui all'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento - da utilizzare per la stipula delle nuove convenzioni o il rinnovo delle convenzioni già in essere tra le strutture sanitarie pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

3) di stabilire che lo schema tipo di convenzione, di cui al Decreto DG Sanità (ora Welfare) n. 11685 del 20/10/2006, si intende superato dal nuovo schema tipo di convenzione di cui all'Allegato 1);

4) di stabilire per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla struttura

sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, l'aggiunta di una quota forfettaria pari a Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti;

5) di stabilire che le attività di medicina trasfusionale di cui trattasi, sono elencate ed accompagnate dalla valorizzazione economica nella Tabella di cui all'Allegato 2), parte integrante del presente provvedimento;

6) di precisare che le strutture sanitarie dovranno addebitare all'Azienda sanitaria di residenza del paziente, i costi del solo emocomponente esclusivamente per quei pazienti ricoverati in regime di solvenza in quanto i costi degli emocomponenti sono già ricompresi nelle tariffe DRG (Diagnosis Related Group) e nei flussi economici delle strutture accreditate;

7) di dare mandato ad AREU di accompagnare e monitorare il percorso di attuazione sul territorio regionale dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/05/2017 (Rep. Atti n. 85/CSR) attraverso il rinnovo delle convenzioni tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, alle condizioni tariffarie definite dal presente provvedimento;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1)

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI SANGUE E SUOI PRODOTTI E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE.

TRA

L'Azienda Sanitaria/Ente …….(indicare sede) nella persona del…….(indicare ruolo), sede del Servizio Trasfusionale, da qui in poi denominata "Azienda fornitrice"

E

L'Azienda Sanitaria/Ente/Struttura/Casa di Cura …….. (indicare denominazione) nella persona del ……. (indicare ruolo), priva di Servizio Trasfusionale, dotata/non dotata di …… (specificare se: "frigoemoteca automatizzata, frigoemoteca, ecc), da qui in poi denominata "Struttura sanitaria ricevente"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di (specificare):
   a) Emocomponenti per uso trasfusionale;
   b) Emocomponenti per uso non trasfusionale;
   c) Prestazioni di medicina trasfusionale;
   d) Medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale in conto – lavorazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa approvazione della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC);
   e) Attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 2
(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si impegna a:
   a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
   b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione,
   c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
      1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissima;

2. richiesta di medicinali emoderivati da conto lavorazione;
3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare);
4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:
   a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
   b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, in caso di ricoveri in regime di solvenza, in quanto non ricompresi nelle tariffe DRG .
   c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
   d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità ed i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 5;
   e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
   f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
   g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3
(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale ed attività correlate)

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.

b) Sicurezza della trasfusione

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero del buon uso del sangue.

c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pre-trasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione ed i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

l) Gestione delle unità autologhe

1. Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasposto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 4
(Emodiluizione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluizione pre-operatoria ed al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5
(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.

2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti, prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

ARTICOLO 6
(Produzione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali)

1. La Struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono le attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.

3. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice:
   - In base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al Decreto 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione ed applicazione, in conformità alla normativa vigente;
   - Svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

ARTICOLO 7
(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificatamente declinate tra le parti ed allegate alla presente convenzione.

ARTICOLO 8
(Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione)

1. L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.

2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 9
(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali ed il consenso informato alla trasfusione ed all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, si applicano le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 10
(Tracciabilità)

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.

2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 11
(Attrezzature, tecnologie e locali)

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici ed ulteriori allegati.

ARTICOLO 12
(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla Struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, è prevista l'aggiunta di una quota forfettaria pari a Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti.

3. Gli esami di laboratorio non sono ricompresi nella tariffa dell'emocomponente fornito; conseguentemente, dovranno essere valorizzati come da nomenclatore e addebitati alla Struttura richiedente.

4. Per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione.

5. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.

6. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivise tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.

7. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.

8. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 13
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 14
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di ……..

..……. li……..

Per l'Azienda fornitrice

_____

Per la Struttura sanitaria ricevente

_____

ALLEGATI

1) Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dalla Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione degli stessi
2) Accordi/contratti per l'eventuale utilizzo di attrezzature/tecnologie e locali di cui all'art. 11
3) Tariffe di cessione
4) Eventuali progetti di cui all'art. 12

ALLEGATO 2)

Attività di medicina trasfusionale garantite dai SIMT che forniscono emocomponenti e relativi costi medi regionali.

Consulenza	Consulenza	**€ 17,90**	Atto anche telefonico con il quale si valuta con il clinico che ha in cura il paziente la miglior terapia trasfusionale
Gestione richiesta	controllo conformità		Verifica che tutte le informazioni obbligatorie e non siano presenti nella richiesta
	inserimento dati		Data entry svolto dal trasfusionista nel sistema informatico a fronte di gestione cartacea della richiesta
	rietichettatura prelievo		A fronte di un'etichetta fornita dal sistema, una volta inserita la richiesta, etichettatura della stessa sulla provetta redatta ed etichettata in reparto, verificando la coincidenza dei dati e la firma di chi ha prelevato
	centrifugazione provette		Separazione fisica con l'ausilio di una centrifuga per un numero di giri adatto, del plasma dai globuli rossi per effettuare i test del caso
	programmazione analizzatore		Inserimento nell'analizzatore del pannello dei test ritenuti necessari per quel campione (provetta, prelievo)
	rilascio tecnico		Conferma tecnica che la richiesta ed il campione siano congruenti
	validazione medica		Verifica del medico della corretta esecuzione dei passi precedenti
	subtotale	**€ 4,20**	
Assegnazione	audit richiesta		Verifica della congruenza dei parametri della richiesta in considerazione dell'atto di assegnazione
	selezione unità		Manualmente in virtù dei criteri immunofenotipici selezione dell'unità nell'emoteca oppure, se il sistema informativo lo permette scelta del computer sulla base di algoritmi immunoematologici
	selezione richiesta		A fronte di una telefonata che chiede gli emocomponenti per un determinato paziente scelta della richiesta su modulo cartaceo o nel sistema informativo per il paziente indicato
	assegnazione unità		Legame tracciabile tra paziente e unità prescelta nel contesto del sistema informativo
	stampa etichette		Produzione attraverso una stampante delle etichette previste per l'assegnazione
	stampa moduli		Produzione attraverso una stampante dei moduli previsti per l'assegnazione
	controllo e firma		Verifica della corretta assegnazione e firma/sigla della correttezza della procedura
	subtotale	**€ 3,15**	
Consegna	apertura richiesta		In virtù della richiesta di un emocomponente assegnato reperimento della richiesta per la consegna
	lettura etichette fronte/retro		Verifica attraverso lettura barcode che tutte le etichette adese alla sacca dell'emocomponente siano tra loro congruenti
	stampa moduli		Produzione attraverso una stampante dei moduli previsti per la consegna
	archiviazione documenti		Archiviazione della copia cartacea dei documenti stampati
	subtotale	**€ 1,15**	
Confezionamento	imbustamento (cont. Secondario)		Inserimento della sacca di emocomponente in altro contenitore a discapito di una rottura del contenitore primario (sacca), solo allo scopo di evitare lo spandimento di materiale biologico
	condizionamento (cont. Terziario)		Ottenimento nel contenitore terziario della temperatura adatta al trasporto degli emocomponenti a seconda della loro tipologia
	attivazione T logger		Accensione del rilevatore in continuo nel contenitore terziario della temperatura durante tutto il trasporto
	subtotale	**€ 1,55**	
Avvenuta trasfusione	ricezione fax/mail + stampa		Ricezione del documento di avvenuta trasfusione via fax o mail
	apertura richiesta		Apertura della richiesta per la registrazione dell'avvenuta trasfusione di un emocomponente assegnato e consegnato
	selezione codice sacca		Lettura barcode codice sacca dell'emocomponente trasfuso
	inserimento dati trasfusione		Registrazione di tutte le variabili dell'evento trasfusionale
	salvataggio, chiusura		Memorizzazione dei dati e chiusura della funzione informatica
	subtotale	**€ 2,00**	

Gestione unità non utilizzate	accettazione		Visione ed accettazione dell'unità di emocomponente non trasfusa
	controllo temperatura trasporto		Verifica della temperatura in continuo durante il trasporto
	controllo documenti accompagnamento		Verifica dei documenti che accompagnano la sacca di emocomponente
	controllo dirigente accettazione rientro		Verifica dell'avvenuta accettazione del rientro della sacca di emocomponente da parte del laureato addetto
	storno a computer		Ricarico in computer dell'unità rientrata
	rimozione etichette accettazione		Scollamento delle etichette della precedente assegnazione e consegna senza alterare le etichette native e di validazione
	riposizionamento unità		Reinserimento dell'unità di emocomponente in emoteca
	aggiornamento archiviazione documenti		Archiviazione nuovi documenti relativi al rientro dell'unità di emocomponente
	subtotale	**€ 3,60**	
Sicurezza trasfusionale	gestione non conformità / gestione deroghe in accettazione		Verifica di eventuali non conformità e/o gestione di deroghe alle normali procedure accadute nel turno di lavoro
	segnalazione formale per sieroconversione o richiamo emocomponenti		Comunicazione di sviluppo di anticorpi nel ricevente a fronte di una sieroconversione nei confronti di antigene eritrocitario non posseduto dal ricevente e presente nell'emocomponente trasfuso/richiesta di restituzione di emocomponente per motivazione emersa ad avvenuta assegnazione e consegna
	gestione unità in deposito sangue e plasma per emergenze		Gestione qualiquantitativa degli emocomponenti per uso emergenziale
	audit on site		Riscontro della correttezza dei passi sovradeclinati
	subtotale	**€ 4,00**	
Gestione eventi avversi	ricezione segnalazione		Ricezione in modalità cartacea o verificata a computer di evento avverso, verosimilmente ascrivibile a recente trasfusione
	inserimento segnalazione		Registrazione in computer della segnalazione
	rietichettatura prelievo		Una volta inserita la non conformità (evento avverso), etichettatura sulla provetta redatta ed etichettata in reparto a seguito dell'evento avverso, verificando la coincidenza dei dati e la firma di chi ha prelevato
	campionamento sacca		Produzione dalla sacca di emocomponente di alcuni campioni rappresentativi dell'entità
	centrifugazione provette		Separazione fisica con l'ausilio di una centrifuga per un numero di giri adatto, del plasma dai globuli rossi per effettuare i test del caso in relazione all'evento avverso
	programmazione analizzatore		Inserimento nell'analizzatore del pannello dei test ritenuti necessari per quel campione (provetta, prelievo) allo scopo di verificare i parametri immunoematologici
	rilascio tecnico		Conferma tecnica che la predisposizione dei test ed il campione siano congruenti
	validazione medica		Verifica del medico della corretta esecuzione dei passi precedenti
	refertazione reazione avversa		Conclusioni e diagnosi dell'evento avverso con le possibili cause implicate. Registrazione Sistema Informativo Trasfusionale nazionale (SISTRA)
	invio referto fax		Comunicazione via fax dell'evento avverso e delle sue cause ai clinici che hanno in cura il paziente coinvolto ed a tutti gli Enti di controllo preposti alla gestione dell'emovigilamza
	subtotale	**€ 0,50**	
Altro	Garanzia servizio guardia attiva (5%)	**€ 1,90**	Presenza di guardia attiva
	Quota forfait maggiorazione urgenze (5%)	**€ 1,90**	Gestione delle urgenze
	subtotale	**€ 41,85**	
Altri costi	costi indiretti generali (20%)	**€ 8,37**	
	Totale	**€ 50**	

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **712** del **09/05/2023**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2023 RELATIVA ALL`ACQUISTO IN CONTO COMPENSAZIONE DI SANGUE, EMOCOMPONENTI E PLASMADERIVATI DA ALTRE STRUTTURE SANITARIE E AL RICONOSCIMENTO ALL`AVIS DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE, SECONDO LE TARIFFE STABILITE DALLA DGR N. X/5235 DEL 31/05/2016 (IMPORTO COMPLESSIVO DI € 910.000,00)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 10/05/2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Slanzi Sabrina - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI
Slanzi Sabrina - Direttore S.C. GESTIONE ACQUISTI
Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`
Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Slanzi Sabrina